SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

83° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale» **(1931)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4, 6, 7
LEONARDI *(DC), relatore alla Commissione* . 4
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 6

«Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)» **(2063)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4
LEONARDI *(DC), relatore alla Commissione* ..... *Pag.* 2
SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 4

«Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» **(2088)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 7
DE CINQUE *(DC), f.f. relatore alla Commissione* 7

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)» (2063)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)».

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2063 che oggi siamo chiamati ad esaminare in sede deliberante riguarda la partecipazione del nostro paese alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID).

Vorrei richiamare innanzitutto qualche dato per fornire ai colleghi le necessarie informazioni sull'identità di questo istituto e sulle finalità che lo stesso persegue.

Si tratta di una istituzione finanziaria internazionale nata nel 1959 quale banca per lo sviluppo regionale dell'America latina che ha la sua sede a Washington. Ad essa aderiscono 27 paesi regionali, tra cui gli Stati Uniti ed il Canada, e 17 paesi non regionali (15 paesi europei più il Giappone e Israele).

In questi trent'anni di attività la Banca ha finanziato progetti per oltre 118 miliardi di dollari, favorendo un equilibrato sviluppo finanziando progetti tesi ad assicurare migliori condizioni di vita alle popolazioni a più basso reddito.

La Banca opera sia ricorrendo al capitale ordinario, sia attraverso il cosiddetto Fondo per operazioni speciali, destinato ad assicurare prestiti agevolati in favore dei paesi più poveri.

Il nostro paese è entrato a far parte della Banca nel 1977 sottoscrivendo una quota di capitale pari a 61.595.886 dollari USA, di cui solo il 16,5 per cento, pari a 10.157.410 dollari, versato. Il contributo dell'Italia al Fondo per operazioni speciali era di 61.595.886 dollari USA.

Successivamente l'Italia ha partecipato nel 1980 alla V ricostituzione delle risorse e nel luglio del 1984 alla VI ricostituzione.

I negoziati per la VII ricostituzione delle risorse sono iniziati nel 1986 e si sono conclusi solo nel marzo del 1989.

L'accordo sulla entità della ricostituzione delle risorse è stato raggiunto su un importo globale pari a 26,7 miliardi di dollari, di cui 26,5 relativi al capitale ordinario, da versarsi in misura pari al 2,5 per cento. La quota destinata al Fondo operazioni speciali è stata

concordata in 200 milioni di dollari da versarsi per intero. La quota da sottoscrivere da parte dell'Italia al capitale è pari a 254.779.692 dollari correnti, da versarsi nella misura del 2,5 per cento, pari a 6.369.492 dollari USA; la restante cifra, pari a 248.410.200 dollari, servirà da garanzia per le operazioni della Banca.

Il nostro contributo al Fondo operazioni speciali è fissato in 6.901.000 dollari USA, pari a lire 9.496.294.000 di lire, considerando il cambio del dollaro al marzo 1989, pari a lire 1.376,075.

I versamenti avverranno in quattro rate annuali al 31 dicembre di ogni anno per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993.

È noto a tutti che, nonostante le grandi potenzialità di cui dispone, l'America latina non riesce a svincolarsi da una situazione socio-economica ed anche politica di estremo degrado. La situazione economica dei paesi latino-americani è pesantemente condizionata dal debito con l'estero, che è secondo soltanto a quello dei paesi africani. Dal punto di vista dell'inflazione, i risultati sono molto parziali e limitati ad alcuni stati, mentre la situazione è tuttora pesante in Argentina, Brasile, Nicaragua, Perù, eccetera.

Anche gli investimenti hanno fatto registrare un notevole decremento sul ritorno di crescita, passando dal 23 per cento degli anni '70 all'attuale 16 per cento.

È evidente che le misure da adottare per risolvere i problemi dell'America latina sono quelle di ridurre l'indebitamento con l'estero da un lato e promuovere una politica di investimenti dall'altro. Ed è quello che si prefigge di fare la Banca internazionale di sviluppo, impiegando le risorse che le provengono dai paesi più industrializzati.

Vi è poi, per quanto riguarda il nostro paese, la possibilità delle nostre imprese di partecipare alle gare per l'aggiudicazione di lavori finanziati dalla Banca, come peraltro è già avvenuto in passato.

Altro scopo della Banca è quello di fornire assistenza tecnica, ed all'uopo potrà concludere accordi con altre istituzioni nazionali od internazionali, pubbliche o private. La Banca è poi tenuta a pubblicare una relazione annuale contenente separatamente i dati contabili delle risorse interregionali di capitale e delle risorse ordinarie di capitale debitamente vistate dai sindaci. Inoltre la Banca è tenuta a trasmettere ai paesi membri un riassunto trimestrale della sua posizione finanziaria, assieme ad un conto profitti e perdite che indichi separatamente il risultato di operazioni finanziarie con risorse ordinarie e di quelle con risorse regionali.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. Con l'articolo 1 si autorizza la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della BID con il versamento delle somme a nostro carico in quattro anni. L'articolo 2 fissa le procedure per i versamenti delle somme dovute. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria dell'onere a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Con queste considerazioni mi esprimo favorevolmente sull'approvazione di questo provvedimento, raccomandando al Governo di rendere edotto il Parlamento in maniera puntuale dell'entità e dell'esito delle risorse impegnate.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per la relazione svolta.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione svolta dal senatore Leonardi. Il Governo, ricordando l'importanza che riveste il provvedimento in esame, ne auspica una rapida approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che ci sono pervenuti i pareri favorevoli dalla 1ª e della 5ª Commissione, mentre deve ancora pervenire il parere della 3ª Commissione.

Non facendosi osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale» (1931)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale».

Prego il senatore Leonardi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LEONARDI, *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge riguarda la partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale ed il contributo destinato ad alleviare gli arretrati di pagamento dovuti dai paesi in via di sviluppo al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale. Per capire un po' meglio il significato di certe sigle, come SAF e ESAF, mi dovete consentire una breve ricostruzione di alcune decisioni che sono maturate dal 1986 ad oggi. Infatti, nel marzo del 1986 il consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale ha istituito la SAF, che è uno sportello speciale per gli aggiustamenti strutturali a beneficio di 62 paesi a basso reddito (esclusi Cina ed India). L'obiettivo di questo sportello è quello di assistere i paesi con forti squilibri della loro bilancia dei pagamenti, fornendo ad essi la necessaria assistenza finanziaria per aiutarli a ricostituire una posizione di equilibrio e ad attivare il processo di crescita economica.

Le risorse si sono rese disponibili a seguito della soppressione del «Trust Fund», creato nel 1976 con lo scopo di sostenere la bilancia dei pagamenti dei paesi il cui reddito *pro capite* era molto basso. I paesi membri del Fondo monetario internazionale che posseggono i requisiti richiesti per ricevere i fondi SAF li possono ottenere in misura non superiore al 63,5 per cento della loro quota di partecipazione al suddetto Fondo, ad un tasso annuo dello 0,50 per cento. Al 30 aprile 1988 la SAF aveva concluso accordi di prestito con venticinque paesi per un ammontare pari a 1.357 milioni di diritti speciali di prelievo. Per rendere l'idea, l'entità del diritto speciale di prelievo è di 1.771,65 lire.

I settori verso i quali maggiormente si sono orientati i programmi SAF sono quelli relativi alle riforme fiscali, al miglioramento del settore agricolo, alle politiche dei prezzi, alla liberalizzazione degli scambi, alle

riforme dell'amministrazione pubblica e del settore finanziario. Visti i positivi risultati conseguiti con l'iniziativa ed i programmi della SAF, il consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale in data 18 dicembre 1987 ha deliberato la costituzione di un nuovo sportello sempre rivolto ad aggiustamenti strutturali, denominato ESAF. Esso si discosta dalla SAF in quanto gli apporti finanziari ad esso destinati provengono in gran parte dai paesi industrializzati, mentre nel caso della SAF provenivano da un fondo sciolto in un primo tempo e che traeva la sua alimentazione dalla vendita dell'oro. L'impegno complessivo dell'ESAF è pari a 6 miliardi di diritti speciali di prelievo, di cui 4,75 miliardi forniti dal Gruppo dei Sette, esclusi gli Stati Uniti d'America che non partecipano a questa iniziativa.

I programmi SAF ed ESAF sono strettamente collegati fra loro e lo strumento operativo che garantirà all'ESAF i necessari apporti finanziari è l'ESAF-Trust, amministrato dallo stesso Fondo monetario internazionale. Anche per quanto riguarda l'ESAF, l'entità dell'assistenza finanziaria sarà, come per la SAF, proporzionata alla quota di partecipazione del paese beneficiario al Fondo monetario internazionale. Le operazioni di prestito dell'ente fiduciario, il «Trust», avverranno attraverso un conto prestiti, un conto riserve e un conto sussidi. Le risorse del conto prestiti provengono da prestiti contratti dal «Trust» a tassi di mercato con istituzioni finanziarie indicate dai paesi donatori. Il conto sussidi ha la funzione di integrare le risorse che si renderanno necessarie per compensare la differenza tra il tasso di interesse praticato dal «Trust» (che di norma è dello 0,50 per cento) e i tassi di interesse che esso dovrà pagare sui prestiti contratti. Il conto sussidi trae le sue risorse da donazioni, da prestiti, dagli utili derivanti dagli investimenti delle risorse. Le risorse del conto riserve sono costituite dai trasferimenti provenienti dal Fondo monetario internazionale, dai redditi ricavati dagli investimenti e dai pagamenti di mora su prestiti scaduti o sugli interessi sui medesimi.

L'altra iniziativa contenuta nel disegno di legge al nostro esame è quella di fornire assistenza finanziaria a favore dei paesi altamente indebitati. Vi sono dei paesi in via di sviluppo che in questi anni hanno accumulato pesanti arretrati di pagamento di prestiti concessi dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale. Solo nei confronti del Fondo monetario internazionale gli arretrati ammontano a circa 3 miliardi di dollari, mentre quelli nei confronti della Banca mondiale assommano a 900 milioni di dollari. I paesi che hanno accumulato i maggiori arretrati sono quelli africani, tra cui la Liberia, il Sudan e lo Zambia.

Siccome con il passare del tempo la situazione tenderà sempre più a peggiorare, è opportuno prevedere l'erogazione di contributi al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale per far fronte ai casi più gravi. È pertanto necessario che l'intervento del nostro paese sia indirizzato verso quei paesi per i quali l'interesse economico e politico dell'Italia sia prevalente.

Si tratta quindi di autorizzare il Ministero del tesoro a erogare dei contributi speciali al fine di alleviare il peso degli arretrati dovuti dai paesi indebitati. Ecco perciò la necessità di approvare il disegno di legge oggi al nostro esame che si compone di quattro articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza l'Ufficio italiano dei cambi ad avviare le trattative con il Fondo monetario internazionale per un accordo di prestito all'ESAF-Trust per un ammontare pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo. L'accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e il Fondo monetario internazionale è già stato approvato dal Fondo monetario internazionale in data 27 luglio 1988 (allegato al disegno di legge vi è il testo dell'accordo); esso potrà diventare operativo con l'approvazione del presente disegno di legge che autorizza il Ministero del tesoro ad erogare i fondi necessari.

L'articolo 2 precisa che i prestiti all'ESAF sono effettuati dalle istituzioni finanziarie designate dai singoli paesi (per l'Italia sarà l'Ufficio italiano dei cambi) a tassi di mercato; il Fondo monetario internazionale provvederà poi a reperire le risorse necessarie nel «conto sussidi» per ricondurre i tassi a quello agevolato praticato ai paesi beneficiari, che – come più volte ricordato – è dello 0,50 per cento. Pertanto l'Italia dovrà versare un importo pari alla differenza tra il tasso di mercato praticato dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo monetario internazionale e quello agevolato. L'impegno finanziario per l'Italia dovrebbe essere fissato intorno a 127 milioni di diritti speciali di prelievo, corrispondenti a circa 225 miliardi di lire, da erogarsi in cinque rate annuali di 45 miliardi a partire dal 1989. Qualora le risorse erogate dall'Italia per completare l'attività finanziaria dell'ESAF risultassero insufficienti, è prevista l'erogazione di un ulteriore contributo.

L'articolo 3 reca l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad erogare i contributi speciali ai paesi in via di sviluppo per ripianare gli arretrati di pagamenti sui prestiti loro accordati dalle istituzioni finanziarie.

L'articolo 4 riguarda la copertura delle somme da erogare: i 225 miliardi di contributi all'ESAF trovano copertura al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro; l'onere di 30 miliardi, da erogarsi per cinque esercizi a partire dal 1989, riguardante l'alleggerimento degli arretrati verso il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, trova copertura al capitolo 9005 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro alla voce «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo».

Il relatore invita pertanto la Commissione ad approvare il presente disegno di legge e invita il Ministero del tesoro a rendere maggiormente edotto il Parlamento dello sforzo finanziario sopportato dal nostro paese a favore dei paesi in via di sviluppo attraverso l'attività di queste istituzioni finanziarie.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Leonardi per l'ampia relazione svolta.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione svolta dal senatore Leonardi. Il Governo, ricordando l'importanza che riveste il provvedimento in esame, ne auspica una rapida approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che ci è pervenuto il parere favorevole della 5ª Commissione, mentre deve ancora pervenire il parere della 3ª Commissione.

Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2088)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni concernente i ruoli in franchi svizzeri emessi nel comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

In sostituzione del senatore Pizzol, oggi assente, prego il senatore De Cinque di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE CINQUE, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2088 riguarda la regolamentazione di un problema di carattere valutario in merito alla riscossione dell'IRPEF per i redditi prodotti nel comune di Campione d'Italia. L'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi dispone l'assolvimento in franchi svizzeri dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi prodotti in tale valuta nel territorio del comune di Campione d'Italia dalle persone fisiche aventi ivi domicilio fiscale. Tale disposizione ha delle ripercussioni di carattere valutario: essa prevede l'obbligo del versamento del non riscosso come riscosso per i concessionari del servizio di riscossione. Pertanto, se i contribuenti non versano tempestivamente la valuta corrispondente all'imposta, i predetti concessionari si trovano nell'impossibilità di provvedere all'anticipazione della imposta.

Si tratta quindi di stabilire l'esonero di questi concessionari soggetti al versamento delle imposte in franchi svizzeri dall'obbligo del non riscosso come riscosso, applicando loro l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988, che prevede l'esonero dall'obbligo del non riscosso come riscosso per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. È in sostanza una necessaria agevolazione di carattere valutario, altrimenti il concessionario non saprebbe come procurarsi la valuta svizzera utile al pagamento delle imposte non versate dal contribuente.

Ritengo quindi che il provvedimento, che peraltro è corredato anche dall'obbligo per il concessionario di presentare un conto giudiziale delle somme riscosse e non riscosse, possa essere da noi approvato avendo una natura squisitamente tecnica.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI